COMUNE DI RUEGLIO
CITTÀ METROPOLITANA TORINO

Polizia Municipale

ORDINANZA N. 3/2022

DEL 07/06/2022

OGGETTO: limitazione della circolazione stradale in occasione della celebrazione delle comunioni

IL SINDACO

VISTO il D Lgs n. 285/92, recante il nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art.7,cc.1;
VISTO il regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495/1992;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
VISTO il Decreto ministeriale 5 novembre 2001 n 6792;
VISTO Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e al Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

RITENUTO necessario provvedere nel territorio comunale alla regolamentazione della circolazione stradale nel giorno DOMENICA 12 giugno 2022 in occasione della funzione religiosa legata alle Comunioni
RITENUTO necessario mettere in atto il maggior numero di misure di sicurezza volte a tutelare l'incolumità delle persone, garantendo in tal modo la fruibilità dei servizi

ORDINA

L'istituzione **dalle ore 8.00 alle ore 14.00 di domenica 12 giugno 2022**

- L'istituzione del divieto di sosta in piazza municipio nell'area antistante il sagrato della chiesa mediante:
- La soppressione degli stalli di sosta antistanti il sagrato della chiesa
- La soppressione degli stalli di sosta nell'area compresa tra il sagrato della chiesa e via dei portici

AVVISA

- che a carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D. Lgs n.285/92;
- che i veicoli eventualmente rimossi ex art 159 cds verranno riconsegnati agli aventi diritto previo pagamento delle spese di custodia e rimozione;

- che gli Ufficiali ed agenti di Polizia Stradale di cui all'art.12 c.1 del D.Lgs. 285/92 sopra richiamato sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
- che a norma dell'art. 3 , comma 4, delle legge 7 agosto 1990 nr. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg dalla pubblicazione o notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o in alternativa entro 120 gg dalla data del suo ricevimento al Presidente della repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971.r. 1199.
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo37 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

PUBBLICITA'

La presente ordinanza sarà affissa all'albo pretorio on line del Comune di Rueglio e nei punti interessati all'esecuzione del seguente provvedimento.

IL SINDACO
LAFFAILLE Gabriella